



22.03.2017

---

## **Rapporto esplicativo**

# **relativo alla modifica dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)**

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale primavera 2017

---

Riferimento/Numero d'incarto: Q112-1445

## **Rapporto esplicativo relativo alla modifica dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)**

### **1 Introduzione**

Entrata in vigore il 1° gennaio 1994, l'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca disciplina la protezione e l'utilizzazione delle popolazioni di pesci e degli habitat acquatici. La diversità naturale delle specie, le specie indigene di pesci e gamberi e quelle degli organismi di cui si nutrono nonché i relativi habitat devono essere conservati, migliorati e, se possibile, ripristinati. La presente ordinanza comprende quattro allegati, di cui due devono essere modificati.

La revisione concerne tre punti distinti. Il primo riguarda la regolazione della pesca elettrica. La seconda mira a introdurre cinque specie invasive di Gobidi nell'allegato 3 dell'ordinanza. Il terzo tratta l'aggiornamento della nomenclatura delle trote.

### **2 Restrizioni relative agli apparecchi di pesca elettrica (art. 11 cpv. 3 OLFP)**

In Svizzera la pesca elettrica è autorizzata sia fini scientifici sia per la protezione e la gestione delle popolazioni ittiche. Viene spesso utilizzata dai servizi cantonali della pesca, servizi privati e società di pesca come pure da istituti di ricerca per effettuare rilevamenti. La pratica della pesca elettrica è eseguita da parte di esperti e permette di ridurre al minimo l'impatto negativo sui pesci durante la cattura, i rilevamenti biologici e i censimenti. La pesca elettrica deve essere autorizzata dal servizio cantonale competente e può essere praticata soltanto da persone con una formazione specifica.

L'articolo 11 capoverso 3 OLFP definisce gli apparecchi di cattura elettrici ammessi. Poiché gli apparecchi di cattura elettrici sono prodotti elettrici a bassa tensione, devono rispettare anche i requisiti di cui all'articolo 4 dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26), che ne disciplina la messa in commercio, ed essere conformi alla norma europea EN 60335-2-86 (p.es. per quanto concerne la presenza del dispositivo «uomo presente»). Questa norma si applica anche in Svizzera.

Secondo recenti studi scientifici, a determinate condizioni di impiego gli apparecchi di pesca elettrica a corrente continua o a impulsi possono causare danni fisici importanti ai pesci e incrementare il tasso di mortalità. Nel 2014, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha misurato l'onda residua (*ripple*) di tutti gli apparecchi di pesca elettrica a corrente continua utilizzati in Svizzera. Questo valore indica la differenza tra la tensione minima e quella massima (ampiezza) rispetto alla tensione espressa come media aritmetica. Su circa 350 apparecchi misurati soltanto il 40 per cento rispettava il valore soglia raccomandato nella letteratura per garantire una protezione adeguata dei pesci, ossia un'ondulazione residua pari al massimo al 10 per cento. I proprietari sono stati informati dello stato dei loro apparecchi e sono stati invitati a risanare gli apparecchi non conformi.

Per garantire una protezione adeguata di pesci e gamberi, l'UFAM propone una modifica dell'articolo 11 capoverso 3 OLFP che vieta l'impiego di apparecchi di cattura a corrente a impulsi e permette soltanto l'utilizzo di apparecchi a corrente continua con un'ondulazione residua massima del 10 per cento rispetto alla tensione espressa come media aritmetica. Per regolamentare l'importazione di nuovi apparecchi, il nuovo tenore dell'articolo 11 capoverso 3 OLFP sarà integrato come allegato alla norma EN 60335-2-86.

I proprietari di apparecchi di cattura elettrici sono responsabili della conformità del loro materiale. La conformità di nuovi generatori deve essere attestata dai rivenditori o dagli importatori e verificata periodicamente secondo le prescrizioni dell'UFAM. La modifica entrerà in vigore il 1° maggio 2018, sarebbe a dire con un periodo transitorio di un anno rispetto alle altre modifiche. A partire da questa data, tutti gli apparecchi di pesca elettrica in servizio in Svizzera devono soddisfare le esigenze previste dalla modifica dell'articolo 11 capoverso 3 dell'OLFP e dalle prescrizioni previste dalla norma EN 60335-2-86.

### 3 Specie invasive di gobidi provenienti dal Mar Nero (allegato 3 OLFP)

Da alcuni anni, due specie di gobidi invasive provenienti dalla regione del Mar Nero si stanno diffondendo nel Reno presso Basilea: si tratta del *Neogobius kessleri* e del *Neogobius melanostomus*. È probabile che queste specie siano state introdotte sotto forma di larve attraverso le cisterne delle acque di zavorra di grandi navi cargo.

Grazie alla loro capacità di riprodursi rapidamente e di colonizzare nuovi ambienti, i Gobidi del Mar Nero sono considerati delle specie invasive e possono raggiungere in breve tempo delle densità importanti. I censimenti effettuati nell'estate 2015 hanno rivelato una densità pari a fino 12 individui per metro quadrato nel Reno presso Basilea. Con una densità simile, le ripercussioni sulla fauna indigena sono inevitabili. Per le specie autoctone, infatti, le specie di gobidi provenienti dal Mar Nero rappresentano dei concorrenti in termini di alimentazione e habitat.

A causa del suo stile di vita lo scazone è la specie maggiormente interessata a corto termine dall'arrivo delle specie invasive di Gobidi. Pure minacciate sono le specie litofile come il cavedano, il barbo o i salmonidi, in quanto i Gobidi si nutrono delle loro uova e larve. La fauna ittica nel Reno presso Basilea è già subito notevoli cambiamenti ed è ormai dominata dalle specie Gobidi invasive. Inoltre, si prevede che oltre alle specie già presenti, potrebbero giungere in Svizzera altre tre specie di gobidi: il *Neogobius fluviatilis*, il *Neogobius gymnotrachelus* e il *Proterorhinus semilunaris*.

La presenza del *Neogobius kessleri* e del *Neogobius melanostomus* è finora stata riscontrata fino alla centrale idroelettrica di Rheinfelden. Poiché la navigazione commerciale si ferma a Rheinfelden, la loro diffusione attraverso le navi cargo è limitata. Tuttavia, vi è il rischio che le specie di Gobidi vengano trasportati attivamente da pescatori amatoriali o da acquariofili, oppure passivamente da navi da turismo (allo stadio di uova).

Per garantire una protezione adeguata dei pesci indigeni, l'UFAM propone d'inscrivere tutte le specie di Gobidi provenienti dal Mar Nero nell'allegato 3 (*specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza costituisce una modificazione indesiderata della fauna*) OLFP. Questa modifica consentirà di sottoporre ad autorizzazione la detenzione di gobidi invasivi in stagni da giardino o acquari e di vietarne per legge la diffusione attiva (artt. 6 e 7 OLFP). Inoltre, i Cantoni saranno tenuti ad adottare misure contro l'ulteriore propagazione delle specie di Gobidi provenienti dal Mar Nero, l'OFEV coordina queste misure secondo l'art. 9a OLFP.

### 4 Adeguamento della tassonomia delle trote e iscrizione di una nuova specie ittica (art. 1 cpv. 1; art. 2 cpv. 1; allegato 1)

La nomenclatura delle diverse specie di trote non corrisponde più allo stato attuale delle conoscenze e viene quindi adeguata. La classificazione vigente dell'OLFP è modificata in modo tale da assegnare lo statuto di specie a ogni sottospecie del genere *Salmo*. Gli articoli 1 capoverso 1 e 2 capoverso 2 come pure la lista delle specie indigene (allegato 1) sono modificati di conseguenza. Le specie di trote che vivono in Svizzera sono la trota adriatica (*Salmo cenerinus*), la trota del Danubio (*S. labrax*), la trota marmorata (*S. marmoratus*), la trota del Doubs (*S. rhodanensis*) e la trota atlantica (*S. trutta*).

L'adequamento della tassonomia delle trote comporta delle modifiche nell'allegato 1. Viene infatti a cadere la distinzione fatta finora tra *Salmo trutta lacustris*, *Salmo trutta* e *Salmo trutta fario*, di fatto queste tre sottospecie sono considerate forme della stessa specie (*Salmo trutta*). Tuttavia, tutte le specie di trota possono essere suddivise in popolazioni con diverse forme (di ruscello, di fiume, di lago e/o di mare). L'allegato 1 OFLP include tutte popolazioni con diverse forme per una determinata specie ma le riporta in modo specifico solamente se il grado di protezione è diverso tra loro. Per quanto riguarda la forma "di ruscello" della trota atlantica (*Salmo trutta*), può essere ammesso un grado di minaccia di 4, anche se la specie è considerata è considerata come estranea alla regione (trota di lago atlantica nel bacino del Ticino e del Doubs).

La nuova tassonomia non modifica la pratica vigente per quanto concerne la definizione dei pesci di altre regioni di cui all'articolo 6 capoverso 2 OLFP e il trasferimento di pesci all'interno dello stesso bacino versante (art. 8 cpv. 2 lett. a OLFP). Se possibile, nel caso di popolazioni di trota dove il pool

genetico è composto da più specie, la conservazione del ceppo indigeno del bacino imbrifero corrispondente deve essere favorito. I Cantoni potranno definire anche in futuro delle unità di gestione più piccole allo scopo di conservare razze locali o tutelare lo sfruttamento della pesca a lungo termine (art. 8 cpv. 3 OLFP), ad esempio nel quadro di programmi di ripopolamento. Diverse pubblicazioni dell'UFAM forniscono un aiuto ai Cantoni ai fini di questa valutazione, che si tratti di trote o di altre specie quali il temolo.

Contemporaneamente all'adeguamento della tassonomia delle trote, nell'allegato 1 viene iscritta una specie indigena delle Alpi meridionali recentemente rilevata anche in Ticino, il cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*). Il bacino imbrifero delle specie dell'allegato 1 è stato riesaminato e, se necessario, adattato alle conoscenze attuali. Infine lo stato di protezione del *Salvelinus profundus* e della piccola lampreda (*Lampetra zanandrea*) sono stati aggiornati.

## **5 Conseguenze**

### **5.1 Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni**

Per la Confederazione, le modifiche dell'OLFP non hanno conseguenze in termini di oneri per il personale o finanziari. I Cantoni saranno responsabili dell'attuazione delle modifiche.

### **5.2 Conseguenze per l'economia**

Le modifiche dell'OLFP non hanno conseguenze per l'economia.